

tratto con una nuova società se il contratto che lo vincola alla propria società è giunto a scadenza, è stato risolto o scadrà entro sei mesi.

19. - Norme particolari vigono poi per i calciatori «non dilet-tanti», definiti come i calciatori che, per l'attività calcistica o per una qualsiasi attività inerente al calcio, hanno percepito un'indennità superiore all'importo delle spese sostenute nell'esercizio di tale attività, a meno che non abbiano riacquisito lo *status* di dilettante.

20. - In caso di trasferimento di un calciatore non dilettante, o che diviene non dilettante entro tre anni dal trasferimento, la società di provenienza ha diritto ad un'indennità di promo-

quello di provenienza) e la «libera prestazione di servizi» (art. 59-66, riferibili infine ai lavoratori autonomi per servizi temporanei in paesi diversi da quello di insediamento) (per il distinto ambito di applicabilità delle disposizioni citate vedi per tutti: A. TIZZANO, *Circolazione dei servizi nei paesi della Cee*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, 1980, 1209 ss.; T. BALLARINO, *Lineamenti di diritto comunitario*, Padova, 1993, 339 ss.), cui si sono aggiunte altre norme dirette a delineare una politica sociale, concretizzantesi in una pluralità di vantaggi capaci di rendere effettive le suddette libertà (art. 117-128).

L'esigenza di attuare in concreto i principi del trattato e di adeguare ad essi le legislazioni dei diversi Stati membri ha indotto poi le istituzioni comunitarie (consiglio, commissione) ad emanare numerosi regolamenti che, per assumere carattere generale, per essere obbligatori in tutti i loro elementi (per cui non sarebbe legittima una applicazione parziale del regolamento da parte di uno Stato), e per risultare infine «direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri» (art. 189, 2° comma, del trattato), costituiscono lo strumento più idoneo ad introdurre una disciplina uniforme nei diversi settori della Comunità (sui caratteri dei regolamenti e sulla loro efficacia, vedi, per tutti, R. MONACO, *Natura ed efficacia dei regolamenti delle Comunità europee*, in *Riv. dir. internaz.*, 1961, 393 s.; G. L. TOSATO, *I regolamenti delle Comunità europee*, Milano, 1965, e, più recentemente, POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, cit., 231 ss.).

Tutto ciò spiega perché di tali regolamenti si sia fatto ampio uso per assicurare una effettiva mobilità della forza lavoro all'interno della Comunità, rimuovendo quegli ostacoli di carattere economico e giuridico idonei a configurare un ostacolo a tale mobilità. Così, il principio del trattamento nazionale ha trovato applicazione in relazione alla intera disciplina legale e convenzionale del rapporto di lavoro, estendendosi ai cittadini degli Stati membri anche i vantaggi sociali e fiscali, nonché i diritti sindacali, riconosciuti ai lavoratori nazionali (cfr. regolamento n. 1262/68 del 15 ottobre 1968 del consiglio, in G.U.C.E., L 257 del 19 ottobre 1968); così si è proceduto ad un coordinamento tra le legislazioni nazionali in tema di sicurezza sociale, per garantire la possibilità di continuare a godere dei benefici della tutela previdenziale eliminando gli inconvenienti scaturiti dallo spostamento del lavoratore da uno ad altro degli Stati membri (cfr. regolamento del consiglio n. 1408/71 del 14 giugno 1971, nella versione codificata dal regolamento (Cee) del consiglio 2 giugno 1983 n. 2001, in G.U.C.E., L 230, 8, nonché nella versione coordinata, in G.U.C.E., C 325 del 10 dicembre 1992, 1; regolamento del consiglio n. 574/72 del 21 marzo 1972, nella versione codificata dal regolamento (Cee) del consiglio 2 giugno 1983 n. 2001, in G.U.C.E., L 230, 86, nonché nella versione coordinata, in G.U.C.E., C 325 del 10 dicembre 1992, 96); così ancora si è riconosciuto il diritto del lavoratore di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi prestato la propria attività lavorativa (cfr. regolamento n. 1251/70 del 29 giugno 1970, in G.U.C.E., L 142 del 30 giugno 1970, 24. Per una ampia indicazione delle principali fonti normative del diritto comunitario del lavoro, cfr. M. PANEBIANCO, *Circolazione dei lavoratori nei paesi della Cee*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, 1980, 1187 ss.; POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, cit., 19-24; e, da ultimo, TESAURO, *op. cit.*, 324 ss.).

Una eccezione al diritto del lavoratore di spostarsi e di soggiornare sul territorio degli Stati membri è data dall'esistenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica (art. 48, n. 3, del trattato). Al fine di evitare che la determinazione dell'ambito applicativo di detta eccezione venga devoluta alla discrezionalità dei singoli Stati, e per introdurre in materia una omogeneità tra le diverse legislazioni, il consiglio è intervenuto con la direttiva n. 64/221, che ha individuato i caratteri positivi e negativi cui devono sottostare i provvedimenti restrittivi, stabilendo che la loro adozione è consentita «esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei confronti del quale essi sono applicati», mentre non è ammessa per fini economici e comunque per finalità non connesse ad esigenze di ordine pubblico proprie di una società democratica (sulla portata della direttiva e sulle numerose precisazioni apportate dalla Corte di giustizia a tale disciplina, cfr. PANEBIANCO, *op. cit.*, 1195).

I principi fissati dall'art. 48 del trattato non si applicano infine al pubblico impiego, e precisamente «agli impieghi nella pubblica amministrazione», alla stregua del n. 4 del suddetto art. 48, disposizione quest'ultima che — come la precedente — è stata oggetto di interpretazione

Il «Caso Bosman» e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea.

1. - Con la firma in Roma, in data 25 marzo 1957, del trattato istitutivo della Cee (reso esecutivo in Italia con l. 14 ottobre 1957 n. 1203), gli Stati contraenti hanno inteso — come è detto nell'art. 2 del trattato stesso — promuovere, attraverso la costituzione di un mercato comune, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del loro tenore di vita ed una più stretta relazione fra essi (sulla Comunità europea e sul suo atto costitutivo tra le numerose opere, cfr., per tutti, R. MONACO, *Caratteri istitutivi della Comunità economica europea*, in *Riv. dir. internaz.*, 1958, 9; G. PESCATORE, *La notion de marché commun dans les traités instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Benelux et les Communautés européennes*, in *Fac. de droit de Liege, En hommage a V. Gothot*, 1962, 497-546; B. BEUTLER, R. BIEBER, J. PIPKORN, J. STREIL, *Die europäische Gemeinschaft-Rechtsordnung und Politik*, Baden-Baden, 1979; e più di recente F. POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, Milano, 1991; P. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 1995).

Nel perseguimento di tali obiettivi, il suddetto trattato Ce, modificato in più punti da quello di Maastricht, in vigore dal 1° novembre 1993, sull'Unione europea (trattato Ue), stabilisce, poi, che l'azione della Comunità importa «un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione, oltre che dei servizi e dei capitali, anche delle persone» (art. 3, lett. c), ed in particolar modo dei lavoratori mediante l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità ed attinente all'impiego, alla retribuzione ed alle altre condizioni di lavoro (art. 7 e 48, § 2, trattato).

In tal modo viene chiaramente enunciato il principio che l'attuazione dell'unità economica non può prescindere da un'ampia capacità di scambio dei diversi fattori del ciclo produttivo e da una contestuale instaurazione di un unico mercato del lavoro da sovrapporsi a quelli più limitati dei singoli Stati, attraverso un ravvicinamento delle diverse legislazioni nazionali (cfr., per tale opinione, F. POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, in *Enciclopedia giuridica del lavoro* diretta da G. MAZZONI, Padova, 1983, XXIII, 4-5; L. MENGONI, *Libera circolazione delle persone e dei servizi*, in *La Comunità economica europea*, corso di lezioni, Milano, 1975, 8, il cui pensiero che identifica nella libera circolazione di persone «la base di tutto il sistema comunitario» è riportato dallo stesso Pocar nella sua monografia, pag. 5, nota 3). Da qui l'inclusione nel trattato di specifiche disposizioni riguardanti, appunto, la «libera circolazione dei lavoratori» (art. 48-51, riferibili ai lavoratori subordinati) nonché la «libertà di stabilimento» (art. 52-58, riferibili a lavoratori autonomi insediatisi stabilmente in uno Stato membro diverso da

zione e di formazione, il cui ammontare dev'essere convenuto fra le due società interessate. Nell'ipotesi di disaccordo la controversia dev'essere sottoposta alla Fifa o alla confederazione competente.

21. - Tali norme sono state integrate dal regolamento Uefa «relativo alla fissazione dell'indennità di trasferimento», adottato nel giugno 1993 e in vigore dal 1° agosto 1993, il quale ha sostituito i «principi di collaborazione tra le federazioni aderenti all'Uefa e la loro società» del 1991. Questo nuovo regolamento ribadisce il principio secondo cui i rapporti fra le due società interessate non influiscono sull'attività sportiva del calciatore, il quale è libero di giocare per la società con cui ha

stipulato un nuovo contratto. Esso dispone inoltre che, in caso di disaccordo fra le società interessate, spetta alla competente commissione dell'Uefa determinare l'importo dell'indennità di formazione o di promozione. Per i calciatori non dilettanti, il detto importo è calcolato in base al reddito lordo ottenuto dall'interessato nei dodici mesi precedenti, o al reddito fisso annuo garantito nel nuovo contratto, aumentato del 20% per i calciatori che hanno giocato almeno due volte nella prima squadra nazionale rappresentativa del loro paese, e moltiplicato per un coefficiente compreso fra 12 e 0 a seconda dell'età.

22. - Dai documenti presentati alla corte dall'Uefa risulta che taluni regolamenti in vigore in altri Stati membri contengono

restrittiva al fine di non ridurre eccessivamente gli spazi di libertà dei lavoratori. Ed invero, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia è stato affermato che per la sottrazione alle regole generali sulla circolazione dei lavoratori è insufficiente la sola natura pubblica dell'impiego, richiedendosi invece da parte del suo titolare un concreto esercizio delle funzioni pubbliche sul presupposto che la *ratio* della disposizione in oggetto debba essere individuata nella necessità per ogni Stato di riservare ai propri cittadini l'accesso a quegli impieghi che implicano un «esercizio di poteri pubblici» ed una «tutela degli interessi generali dello Stato e delle collettività pubbliche» (cfr. sentenza 17 dicembre 1980, causa 149/79, *Foro it.*, 1983, IV, 2, con nota di DANIELE; sentenza 16 giugno 1987, in causa 225/85, *id.*, 1988, IV, 16).

Per concludere, quindi, sul punto può affermarsi che nell'economia del trattato la libertà di circolazione dei lavoratori costituisce un principio generale di fondamentale rilievo sicché ogni sua limitazione deve trovare legittimazione solo in tassative disposizioni di stretta applicazione e non suscettibili, per loro natura, di processi interpretativi analogici.

Né può sottacersi che l'art. 8A, introdotto dal trattato di Maastricht, espressamente prevede che «ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso», e che il consiglio è chiamato ad adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio di tale diritto. Disposizione questa che, come è stato osservato, sembra portare al superamento della concezione mercantilistica del diritto di circolazione: non più, dunque, libertà di circolazione in funzione dello svolgimento di una attività economica, ma libertà di circolazione in quanto cittadini europei (cfr. in tali termini: TESAURO, *op. cit.*, 312-313. In argomento vedi pure G. BERNDI, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 653).

2. - Nell'assetto normativo ora delineato vanno inquadrati le problematiche risolte dalla sentenza in epigrafe, per la quale comportano una violazione, seppure indiretta, dell'art. 48 del trattato le norme, emanate dalle associazioni sportive, secondo le quali: a) un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo dietro versamento di una indennità di trasferimento, di formazione o di promozione; b) le società calcistiche possono schierare, nelle partite delle competizioni organizzate dagli organismi sportivi a ciò deputati, solo un numero limitato di calciatori professionisti di altri Stati membri.

L'odierna decisione trova i suoi precedenti nelle sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74 (*Walrave e Koch c. Unione ciclistica internazionale*) ed altri, avente ad oggetto l'attività di allenatori dei corridori ciclistici del mezzofondo, in *Foro it.*, 1975, IV, 81) e 14 luglio 1976, causa 13/76 (*Donà c. Mantero*, che fa riferimento all'attività dei calciatori, *id.*, 1976, IV, 361), che hanno ritenuto le attività sportive soggette alla regolamentazione del diritto comunitario, se configurabili «come attività economiche ai sensi dell'art. 2 del trattato», ravvisando l'unico limite all'applicabilità della normativa Cee nella rispondenza dell'attività spiegata ad esclusive finalità tecnico-sportive, come accade per la composizione delle rappresentative nazionali. Nella più recente della due decisioni è stato poi affermato specificamente che «riveste carattere economico l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti, che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazione di servizi retribuita».

Sui suddetti pronunziati si è sviluppato un dibattito dottrinario, del quale conviene dar conto, perché alcune delle argomentazioni addotte nel corso di esso possono essere riproposte, conservando attualità, pur dopo la risoluzione del caso *Bosman*.

Un primo orientamento dottrinario, preoccupato dell'impatto che sulle sorti dello sport poteva avere una rigida ed immediata applicazione delle regole dettate dalla Corte di giustizia, tendeva a sottrarre il calcio professionistico all'osservanza della normativa Cee, ed in particolare alle disposizioni dell'art. 48 del trattato, ora sottolineando il carattere innominato o composto del rapporto calciatore-sodalizio sportivo, all'interno del quale si rinvenivano elementi del contratto associativo e del contratto di lavoro (cfr. P. BARILE, *La Corte di giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti*, in *Giur. it.*, 1977, I, 1,

1409), ora invece affermando che la normativa comunitaria è applicabile esclusivamente alle fattispecie in cui il dato economico rappresenta la nota fondamentale, laddove invece nelle competizioni agonistiche il significato sportivo assume sovente valore preminente su quello economico (cfr., per tale opinione, A. TRABUCCHI, *Sport e lavoro lucrativo. Partecipazione alle gare e requisito della cittadinanza in uno dei paesi della Comunità europea*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, II, 622; e, da ultimo, M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 350, il quale evidenzia che l'indennità di trasferimento garantisce le società più piccole, che coltivano i vivai giovanili, ed aggiunge anche che le norme sportive limitative del numero dei giocatori stranieri che possono entrare in campo per ogni partita sono determinate da motivi di natura non economica ma prettamente sportiva, perché le competizioni del campionato sono tra l'altro funzionalizzate ad una migliore formazione delle squadre nazionali).

Queste argomentazioni, di cui la sentenza in rassegna ha fatto giustizia insieme ad altre quale quella — sempre sostenuta dall'Uefa e da numerose federazioni nazionali — incentrata sull'autonomia dell'ordinamento sportivo (del quale si è statuita l'incapacità a costituire una barriera invalicabile all'applicazione di norme comunitarie definite di rango superiore a quelle statali già con sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 1984, n. 170, *Foro it.*, 1984, I, 2062, con nota di A. TIZZANO, *La Corte costituzionale e il diritto comunitario: venti anni dopo . . .*), non venivano condivise da un altro orientamento, che riteneva invece lo sport del calcio professionistico assoggettabile alle norme comunitarie dettate a tutela dei lavoratori subordinati, mettendo in rilievo l'efficacia immediata nell'ambito degli Stati membri di dette norme e la conseguente loro azionabilità dinanzi al giudice nazionale. A tale riguardo su un piano generale si è ricordato che la tutela dei diritti fondamentali — di cui è espressione il disposto dell'art. 7 del trattato Cee in quanto garantisce la parità di trattamento fra tutti i soggetti — costituisce parte integrante dei principi giuridici di cui la Corte comunitaria garantisce l'osservanza, e sulla base di una siffatta impostazione si è riaffermata, in caso di contrasto tra normative, la prevalenza della disciplina Cee su quella interna, anche quando quest'ultima risulta prodotta da soggetti diversi da quelli statali (cfr. A. M. VALENTI, *La competenza della Comunità europea in materia sportiva: note sul problema di illegittimità del blocco calcistico delle frontiere*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 337). In un'ottica diversa, si è poi evidenziato che nell'ambito applicativo delle norme del trattato rientrano tutte indistintamente le attività lavorative subordinate, che non siano escluse espressamente da specifiche e tassative disposizioni, per cui una volta inquadrati — nella nostra legislazione — gli atleti professionisti tra i lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 l. 23 marzo 1981 n. 91, non è più consentito fare riferimento, per sottrarre lo sport del calcio alle leggi comunitarie, né all'oggetto dell'attività svolta dal lavoratore, né alle sue modalità, né ai tempi con cui l'attività stessa è e deve essere esercitata (cfr. per tale opinione: G. VIDARI, *La libera circolazione dei lavoratori nei paesi della Cee ed il blocco calcistico delle frontiere*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 66; F. BIANCHI D'URSO, *Attività sportiva e libera circolazione nella Cee*, in *Dir. lav.*, 1992, I, 482). L'indirizzo ora indicato sottolineava infine come il far ricadere la disciplina dello sport calcistico professionistico unicamente sotto i dettami dell'art. 48 del trattato determinasse sul piano pratico e su quello giuridico non marginali inconvenienti, riemergenti in tutta la loro consistenza anche dopo la riportata sentenza, che sembra guardare alle problematiche attinenti ai rapporti tra calciatori e sodalizi sportivi in un'ottica meramente giuslavoristica. Ed invero, l'abrogazione — come conseguenza diretta dei principi affermati nella odierna decisione — dall'art. 6 l. n. 91 del 1981, regolante l'indennità di preparazione e promozione (sulla quale vedi per tutti: G. VIDARI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 224), può avere degli effetti economici devastanti sul bilancio di quei clubs che si sono sottoposti a sacrifici per assicurarsi le prestazioni di atleti comunitari di vasta notorietà (di tali preoccupazioni si è reso interprete da ultimo l'amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, il quale in una intervista, in *Gazzetta dello sport* del 30 dicembre 1995, 6, ha testualmente affermato: «L'abolizione del parametro avrà effetti violenti sui bilanci delle società. Bisognerà ammortizzare il primo impatto. Ma le conseguenze per i vivai e per le società più deboli saranno drammatiche»).

anch'essi disposizioni che, in caso di trasferimento di un calciatore fra due società della stessa federazione nazionale, obbligano la nuova società a pagare alla società di provenienza, alle condizioni fra di esse convenute, un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione.

23. - In Francia l'indennità può essere richiesta solo se la

Sul versante più spiccatamente giuridico si era, inoltre, denunciato da più parti il rischio di una non soddisfacente applicazione nella realtà fattuale di quei principi, di cui si veniva ad evidenziare la giustezza. Come è stato puntualmente osservato, le disposizioni federali per la loro natura di carattere privatistico, non riconducibile in alcun modo ad espressione del potere statale, non possono dar luogo, in caso di loro divergenza dalle norme del trattato, alle temute «procedure di infrazione» del trattato stesso, potendo unicamente essere prese a base di azioni individuali — da parte dello straniero discriminato o di altri soggetti interessati — da proporre direttamente al giudice nazionale (cfr. al riguardo FOGGIA, *op. cit.*, 304-305). La tenuta del dettato comunitario finisce in tal modo per essere lasciata ad iniziative che l'esperienza ha dimostrato essere meramente episodiche, in quanto nel mondo del calcio si riscontra una diffusa e perdurante osservanza dell'ordinamento sportivo, definibile come «coatta», perché sostanzialmente generata dal c.d. vincolo di giustizia sportiva che, in caso di controversie concernenti lo specifico settore, impone l'obbligo di non adire il giudice statale ma solo gli organi federali, pena la espulsione o la squalifica dell'associato; sanzioni queste ultime che, a loro volta, per una sorta di «reatività» degli effetti sanzionatori tipizzati nell'ordinamento sportivo, si dimostrano in concreto restie a subire una rimozione giudiziale difficilmente eseguibile, con effetto di disincentivare la comune tutela giudiziale e di rafforzare il rispetto della c.d. «quiete sportiva» (in tali esatti termini vedi: BIANCHI D'URSO, *op. cit.*, 494).

3. - Nella materia in esame si è fatto frequente riferimento anche agli art. 85 e 86 del trattato.

Orbene, in linea con quanto già evidenziato in dottrina, può affermarsi che le norme federali, che pongono limiti, seppure indiretti, alla circolazione dei calciatori — attraverso l'obbligo di pagamento dell'indennità di preparazione o attraverso l'assunzione dell'impegno a utilizzare nelle competizioni ufficiali un numero limitato di giocatori di diversa nazionalità — vengono di fatto ad introdurre una parcellizzazione del mercato calcistico e ad incidere in termini negativi in tale specifico settore sulla libertà degli scambi, con violazione dei principi sulla concorrenza fissati dai suddetti art. 85 e 86 (cfr., per analoghe considerazioni, A. GARDINI, *Libera circolazione dei calciatori nella Cee*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1988, 3, 451; BIANCHI D'URSO, *op. cit.*, 483 ss.; VIDIRI, *op. cit.*, 72 ss.). Ed invero non può dubitarsi che sono collocabili tra le imprese economiche, destinatarie delle menzionate norme comunitarie, sia le società sportive (per l'affermazione del carattere imprenditoriale di dette società, quali enti di produzione di spettacoli sportivi, richiedenti un notevole impegno finanziario, cfr., per tutti, C. MACRI, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 486; VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 51) che le stesse federazioni (come, ad esempio, la Fifa) per le attività economicamente rilevanti svolte in relazione all'organizzazione delle manifestazioni agonistiche (cfr., in tali sensi, TESAURO, *op. cit.*, 403, che ricorda anche a nota 16 la decisione della commissione 27 ottobre 1992, in G.U.C.E., L 326, 31, punti 43-60).

In base a tali considerazioni, suscita qualche perplessità la decisione in epigrafe nella parte (punto 138) in cui, nel rifiutare l'interpretazione degli art. 85 e 86 del trattato, ha trascurato di considerare che le norme federali, denunciate dal calciatore Jean Marc Bosman, configuravano una condotta che, per ledere interessi di diversa natura, assumeva carattere plurioffensivo. Né può trascurarsi di evidenziare che se la sentenza avesse riconosciuto la violazione dei principi della concorrenza da parte delle norme federali denunciate di illegittimità, avrebbe sicuramente assunto una portata ben più incisiva, essendo noto che la commissione, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza sul rispetto del trattato, può irrogare severe sanzioni di carattere pecuniario direttamente a carico delle imprese, che non osservano le regole della concorrenza (su tale potere della commissione che trova la sua disciplina nel regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 — modificato dal regolamento n. 59 del consiglio del 3 luglio 1962, dal regolamento n. 118/63 del consiglio del 5 novembre 1963 e dal regolamento n. 2822/71 del consiglio del 20 dicembre 1971, rispettivamente in G.U.C.E., n. 13 del 21 febbraio 1962, G.U.C.E., n. 58 del 10 luglio 1962, G.U.C.E., n. 162 del 7 novembre 1963, G.U.C.E., L 285 del 29 dicembre 1971 — vedi, da ultimo, TESAURO, *op. cit.*, 401).

Si sarebbe, così resa maggiormente ardua l'elusione dei principi fissati dalla Corte di giustizia che, come è prevedibile, incontreranno, nella loro concreta attuazione, ostacoli in ragione del comportamento delle federazioni nazionali degli Stati membri, sempre decise a rivendicare la piena autonomia dell'ordinamento sportivo a tutela degli specifici e rilevanti interessi del mondo calcistico.

società di provenienza è quella con cui l'interessato ha stipulato il primo contratto di professionista; in Spagna solo se il calciatore trasferito è di età inferiore a 25 anni; in Grecia, anche se la nuova società non è espressamente tenuta a pagare un'indennità, il contratto fra la società e il calciatore può subordinare il trasferimento al versamento di un determinato importo che, secondo quanto dichiarato dall'Uefa, è in realtà per lo più posto a carico della nuova società.

24. - Le norme che si applicano in materia sono dettate, a seconda dei casi, dalle leggi nazionali, dai regolamenti delle federazioni calcistiche nazionali oppure da contratti collettivi.

Le norme sulla cittadinanza

25. - A partire dagli anni sessanta numerose federazioni calcistiche nazionali hanno adottato norme che limitavano la possibilità di ingaggiare o di far partecipare alle competizioni calciatori aventi cittadinanza straniera (in prosieguo: le «norme sulla cittadinanza»). Per l'applicazione di tali norme la cittadinanza è definita con riferimento alla possibilità, per il calciatore, di essere qualificato per giocare nella squadra nazionale o nella squadra rappresentativa di un paese.

26. - Nel 1978 l'Uefa si è impegnata nei confronti del sig. Davignon, membro della commissione delle Comunità europee, da un lato, ad abolire le limitazioni del numero dei contratti stipulati da ciascuna società con calciatori di altri Stati membri e, dall'altro, a fissare a due il numero di tali giocatori che possono partecipare a ciascuna partita. Quest'ultima limitazione non è applicabile ai calciatori stabiliti da oltre cinque anni nello Stato membro interessato.

27. - Nel 1991, a seguito di nuovi incontri con il sig. Bange-mann, vicepresidente della commissione, l'Uefa ha adottato la cosiddetta regola del «3+2», che prevede la possibilità, per le federazioni nazionali, di limitare a tre il numero di calciatori stranieri che una società può schierare in una partita di serie A del campionato nazionale, più due calciatori che abbiano giocato nel paese in cui opera la federazione nazionale interessata per un periodo ininterrotto di cinque anni, tre dei quali in squadre giovanili. Tale limitazione vale anche per le partite giocate nell'ambito di tornei per squadre di club organizzati dall'Uefa.

I fatti all'origine delle cause «a quibus»

28. - Il sig. Bosman, calciatore professionista di cittadinanza belga, è stato occupato, dal 1988, dal Rcl, società belga di serie A, in base ad un contratto valido fino al 30 giugno 1990, che prevedeva una retribuzione mensile media di 120.000 Bfr, premi compresi.

29. - Il 21 aprile 1990 il Rcl ha proposto il sig. Bosman un nuovo contratto per la durata di una stagione, in base al quale la sua retribuzione mensile era ridotta a 30.000 Bfr, vale a dire al minimo previsto dal regolamento federale dell'Urbsfa. Essendosi rifiutato di firmare tale contratto, il sig. Bosman è stato iscritto nell'elenco dei calciatori cedibili. L'ammontare dell'indennità di formazione è stato fissato nel suo caso, ai sensi del detto regolamento, a 11.743.000 Bfr.

30. - Poiché nessuna società aveva manifestato il proprio interesse ad un trasferimento imposto, il sig. Bosman si è messo in contatto con la società calcistica francese di Dunkerque, di serie B, che lo ha poi assunto con una retribuzione mensile di circa 100.000 Bfr ed un premio d'ingaggio pari a circa 900.000 Bfr.

31. - Il 27 luglio 1990 è stato del pari stipulato, fra il Rcl e la società di Dunkerque, un contratto che prevedeva il trasferimento temporaneo del sig. Bosman per un anno, contro il versamento, da parte della detta società al Rcl, di un'indennità di 1.200.000 Bfr, esigibile al momento in cui la Fédération française de football (in prosieguo: la «Fff») avesse ricevuto il certificato di trasferimento rilasciato dall'Urbsfa. Il contratto accordava inoltre alla società di Dunkerque un'opzione irrevocabile per il trasferimento definitivo del calciatore in cambio della somma di 4.800.000 Bfr.

32. - Entrambi i contratti, quello fra la società di Dunkerque e il Rcl e quello fra la detta società e il sig. Bosman, erano tuttavia sottoposti ad una condizione sospensiva secondo cui il certificato di trasferimento doveva essere inviato dall'Urbsfa